

Signoril!

Col' onore di presentarsi un progetto di legge già approvato dalla camera de' Senatori nella tornata dell' 24. cadente gennaio ad unanimità di voti.

Dupplicè è l'oggetto di questa legge. Essa è primamente intesa a riformare una delle principali disposizioni dell' Statuto organico sulla Cassazione, e di quelle analoghe del codice di procedura criminale per cui è stabilita la regola che annullata la sentenza di un Magistrato, la causa debbasi rimandare al Magistrato stesso composto di altri Giudici che non sieno inter-venuti a pronunciare la sentenza annullata, data tuttavia al Magistrato di Cassazione la facoltà eccezionale di rimettere la causa ad un Magistrato diverso, ma con la espressa raccomandazione di rifarne con la più grande riserva. Vuolsi ora che la eccezione si converta in regola generale tostochè tranne i casi per quali sia

dalla legge altrimenti disposto avuto  
rispetto alla qualità della *Declaratoria*  
promunciata dall' annullata *sentenza*,  
il rinvio della causa debba sempre  
farfi ad un *Magistrato* diverso.

Questo è propriamente il  
concetto dell' art. 1<sup>mo</sup> che certa-  
mente adduce una essenziale varia-  
zione alla legge attuale, ma  
una variazione apertamente conforme  
allo spirito genuino dell' istituzione, che  
per universale consentimento, nello stato  
presentaneo delle cose, viene più  
difficilmente ad aggiungere il vero  
suo fine?

Secondariamente con questa legge  
si vogliono concedere alcune parti  
del *Regolamento* annesso all' *Edetto*  
organico della *passazione*, relativamente  
al modo di procedere per le  
materie civili, abrogando alcuni  
articoli di esso *Regolamento*, e  
sostituendone altri, l' oggetto dei  
quali si riassume in ciò che le  
conclusioni del pubblico *Ministero*  
potranno essere orali, o scritte,  
e che i *Relatori* dovranno fra  
un dato termine compilare una  
compendiata relazione, la quale  
dovrà pur essere comunicata insieme  
cogli atti all' *Avvocato Generale*  
e in all' effetto di meglio agevolare  
la spedizione degli affari, ed evitar

17  
1848

4. uniformemente la disposizione  
transitoria per cui la seconda  
fase del Magistrato potrà intervenire  
alla spedizione delle cause civili  
comprese nell'arretrato di spese,  
basta se si vorrà quanto prima  
a stabilire uno stato normale  
di cose.

è ritardi che involontariamente per  
il Magistrato, e per il pubblico Ministero,  
ma per la viziosa condotta del  
procedimento si lamentano ognora.

Il Senato introdusse nel  
progetto del governo alcune brevi  
modificazioni che furono volentieri  
accette, perché riuscivano  
a completare il fatto disegnatosi.

Venne anche opportunamente  
proposta ed accettata una modificazione  
all'art. 34. del sudd. Regolamento  
relativamente al caso in  
cui il Magistrato di Cassazione  
fosse per rigettare a class. unite  
un ricorso che già fosse stato  
ammesso con altra sentenza,  
volendosi che in simili casi  
non abbiano luogo le preferite  
condanne, perocché la prima  
decisione del Magistrato rende  
in certo modo giustificato l'  
opinato del ricorrente.

Nel presentare al Senato  
questo progetto di legge il  
Ministero stimo conveniente di  
esprimere le ragioni che dopo  
matura considerazione l'avevano  
persuaso a trasferire una  
disposizione relativa alle sen-  
tenze pronunciate dal  
Magistrato Supremo prima  
del 1<sup>mo</sup> maggio 1848.

119

che fossero tuttavia per nullità  
impugnabili a tenore delle  
generali costituzioni, della  
quale disposizione diretta ad  
effendere a tali sentenze il  
nuovo rimedio della cassazione  
era parlato in questo recinto  
allora quando presentai in difesa  
che la legge sull'approvazione  
provvisoria del Codice di  
procedura civile

Esse ragioni e frenziamenti  
in cui consistono che non sia  
conveniente di dare alla dispo-  
sizione della legge organica della  
Cassazione un effetto retroattivo,  
e sia da evitarsi piuttosto  
una dichiarazione legislativa  
la quale potrebbe per avven-  
tura influire sopra diritti  
già acquistati, o modificare  
per certi riguardi le con-  
dizioni delle parti interes-  
sate nelle singolari con-  
troverse, le quali ragioni  
sono che fanno esclusivamente  
Dominata dalle leggi e dalla  
giurisprudenza del tempo in cui  
vennero adottate

Il Ministero crede adunque  
di dover persistere nel suo pro-  
posito. E come al Senato

3

chiedere urgentemente la  
difensione della Legge, perche  
si tratta, massime in ciò  
che riguarda le immozioni  
al Regolamento, di rimuovere  
gli ostacoli che ritardano di  
tanto le Decisioni del  
Magistrato di Saffozione prego  
con la speranza di voler  
ugualmente riconoscere e  
dichiarare l'urgenza.

Progetto di legge

N.° 144.

adottato dal Senato del Regno  
e presentato alla Camera dei Deputati  
dell'Istituto di Georgia e Giuntigina  
nelle tornate del 30 Gennaio 1874

<sup>al N.°</sup>  
Modificazioni ~~al~~ ~~art.~~ ~~1~~ ~~del~~ ~~30~~ ~~4~~ ~~del~~ ~~1874~~  
e all'annuo regolamento relativo al ~~ist.~~ ~~di~~ ~~Georgia~~

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 28 Gennaio 1854.

### OGGETTO

Modificazioni all'Editto Organico del Magistrato di Cassazione ed al relativo Regolamento

#### Art. 1<sup>o</sup>

Il Magistrato di Cassazione, nei casi contemplati nel secondo alinea dell'articolo diciannove dell'editto trenta ottobre milleotto-cento quarantasette di creazione dello stesso Magistrato, quanto alle materie civili, e quanto alle penali nei casi contemplati nella parte prima dell'articolo diciannove del Codice di procedura criminale, e nelle altre disposizioni dello stesso Codice ivi citate, dovrà sempre rimandare la causa ad un magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza.

#### Art. 2<sup>o</sup>

Sono abrogate l'alinea dell'art. 12, gli art. 13 e 14, il primo alinea dell'art. 16, e gli art. 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 del regolamento annesso al detto editto del trenta ottobre milleottocento quarantasette.

Agli art. 13, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 sono surrogati gli articoli seguenti:

#### Art. 3<sup>o</sup>

Entro le ventiquattrore ore dalla deputazione del Relatore, il ricorso ed i documenti saranno dal segretario rimessi al medesimo, per essere da lui fatta la relazione alla Classe civile del Magistrato.

Art.º 4.º

Il Magistrato delibererà in Camera di Consiglio sull'ammissione del ricorso alla discussione contraddittoria, e adozione della domanda sentito il Ministero pubblico, il quale, ove così creda, prima di emettere le sue conclusioni, potrà chiedere la comunicazione degli atti.

L'ordinanza del Magistrato sarà motivata nel caso di reiezione, e firmata dal Presidente dal Relatore e dal Segretario.

Art.º 5.º

Nel caso che sia ammesso il ricorso alla discussione contraddittoria, il Magistrato nell'ordinanza medesima di ammissione ne manderà comunicare copia alla parte contro cui è diretto, e stabilirà il termine non però mai maggiore di giorni quaranta entro il quale potrà essa presentare un controricorso.

La detta ordinanza non pregiudicherà ad alcuno dei mezzi di cui la parte timera di valersi nel controricorso medesimo.

Art.º 6.º

Negli otto giorni immediatamente successivi alla data dell'ordinanza di ammissione del ricorso, il Segretario ne avvertirà l'avvocato che lo sottoscrive, e gli rilascerà copia del medesimo dell'elenco dei documenti ammessi, dell'annotazione di data della consegna, di cui all'articolo undici del Regolamento annesso all'editto organico del magistrato di Cassazione, e dell'ordinanza suddetta, per esibirlo tutto notificato alla parte convenuta.

Art.º 7.º

Compiti gli incumbenti di cui agli articoli ventiquattro e ventisei del Regolamento annesso, il Segretario comunicherà immediatamente al Consigliere relatore il ricorso ed il controricorso coi documenti annessi.

Art.º 8.º

Se nel termine stabilito dall'ordinanza del Magistrato non si sarà presentato il controricorso, il Segretario certificherà la non fatta presentazione, mediante annotazione da lui firmata in calce del ricorso, e darà senz'altro comunicazione del medesimo e dei documenti al Consigliere relatore.

## Art. 9<sup>o</sup>

Il Consigliere relatore è tenuto a rimettere alla segreteria gli atti stati ad esso comunicati colla sua relazione comprensiva scritta nel termine di un mese, se trattasi di cause dichiarate d'urgenza, e di due mesi quanto alle cause ordinarie, salvo il caso in cui sia dalla legge prescritto un termine più breve.

Se decorso il termine, il Relatore non avrà compiuto il suo rapporto ne addurrà i motivi al Primo Presidente, ed al Presidente della Classe da cui si potrà, secondo le circostanze, o stabilire un altro termine, o surrogare il Relatore.

## Art. 10<sup>o</sup>

Nello stesso giorno che il Relatore avrà consegnato alla segreteria gli atti con la relazione, il segretario dovrà trasmetterli all'Avvocato Generale.

Le conclusioni che si dovranno emettere dal Pubblico Ministero negli affari civili si faranno oralmente, ed in iscritto, secondo che verrà per i singoli casi stabilito dall'Avvocato Generale.

Le requisitorie però che conclusioni sopra ricorsi, su cui si abbia a prof. ferire sentenza a classi unite, dovranno sempre essere estese in iscritto.

La spedizione delle conclusioni si farà secondo l'ordine progressivo della causa, i cui atti saranno rimessi all'ufficio.

## Art. 11<sup>o</sup>

Le conclusioni del Pubblico Ministero dovranno essere preparate entro termini eguali a quelli di cui nell'articolo nono.

Allo spirare di questi termini l'Avvocato Generale dovrà fare la restituzione degli atti e della relazione alla segreteria.

## Art. 12<sup>o</sup>

La rimessione degli atti, delle conclusioni, ove esistono in iscritto, e della relazione dovrà quindi essere fatta per cura della segreteria al Relatore, il quale avrà un termine di otto giorni utili prima che si porti la causa all'udienza, e nel caso in cui il Consigliere che debbe riferire all'udienza non sia quello che ha redatto la relazione, il termine s'intenderà raddoppiato, il tutto però sotto la riserva di più brevi termini nei casi prescritti dalla legge.

## Art. 13<sup>o</sup>

A misura che le relazioni delle cause saranno rimesse dai rispettivi relatori alla segreteria del Magistrato, ciascuna causa sarà immediatamente a diligenza del segretario e sotto la sorveglianza del primo Presidente del Magistrato, secondo l'ordine progressivo iscritta in un ruolo di spedizione,

Dal quale si ricaveranno ogni quindici giorni, tenuto sempre l'ordine prefissosi, e data la preferenza alle cause d'urgenza, le cause da chiamarsi entro un correlativo termine all'udienza. Questo ruolo, che avrà nome di ruolo di chiamato, rimarrà affisso nelle sale d'udienza del Magistrato ed in quella degli avvocati.

Art. 14.

La sentenza esprimerà il nome delle parti, l'oggetto della loro domanda, il testo in disteso di legge su cui la decisione sarà fondata, e farà la menzione che fu sentito il Pubblico Ministero.

Art. 15.

Le condanne, di cui all'articolo trentaquattro del Regolamento annesso all'editto trenta ottobre milleottocento quarantasette, non avranno luogo nel caso di reiezione a classi unite di un ricorso già stato con altra sentenza ammesso.

Art. 16.

La seconda classe del Magistrato di Cassazione si occuperà cumulativamente alle sue funzioni attuali della spedizione di cause civili comprese nell'arretrato di esse, esistente al giorno della promulgazione della presente legge.

Ella destinerà a tale incumbenza uno delle quattro sue sedute in ciascuna settimana, sino a che rimanga esonsto l'arretrato suddetto e sempreché la spedizione delle cause criminali, che dovrà avere ognora la precedenza, non renderà necessario d'impiegarvi la seduta summentovata.

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge, salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, si applicheranno a tutte le cause, che verranno davanti al Magistrato di Cassazione dal giorno in cui essa sarà promulgata.

Le norme occorrenti all'attuazione della presente legge, in ciò che concerne alla spedizione delle cause anteriori, sarà provveduto con apposito regolamento approvato con Decreto Reale.

Torino add. 29 Giugno 1854.

Il Presidente del Senato del Regno  
Mauro

*Relazioni*

SESSIONE 1853-54

N.° 44-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ARNULFO , AVONDO , ROCCI , SARACCO , MIGLIETTI ,  
RAVINA , MAZZA PIETRO

*sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
nella tornata delli 30 gennaio 1854.*

### **Modificazioni al R. Editto del 30 ottobre 1847 ed all'annesso Regolamento relativo al Magistrato di Cassazione.**

TORNATA DELLI 17 MARZO 1854

SIGNORI ,

Tanto gli uffici quanto la Commissione riconobbero in massima che il progetto di legge portante modificazioni all'Editto organico del Magistrato di Cassazione ed al relativo regolamento, gioverà, se adottato, a meglio assicurare la pronta e retta amministrazione della giustizia.

Esaminandone le singole disposizioni la Commissione non ha potuto non riconoscere che per quanto grande sia la probità e l'imparzialità che distingue ed onora la Magistratura, riesce difficile a chi fa parte d'un medesimo corpo, e per amore di studio ed uniformità di giurisprudenza tratta coi colleghi delle questioni più rilevanti decise dallo stesso Magistrato il rendersi indifferente alle massime da esso adottate, per modo dal non avere a sua

(44-A)

insaputa e contro sua volontà, un' opinione preconcepita in tali materie, e dal non dar luogo a sospettare che la questione sottoposta ad una nuova decisione dello stesso Magistrato, sebbene composto d'altri giudici, sia risolta nel senso del primo giudicato. Quindi sarà utile che quando la prima sentenza è annullata, un altro Magistrato debba pronunciare la seconda, la quale fuori dubbio meglio contenterà le parti interessate, sarà più autorevole, e si concilierà maggior fiducia e maggior rispetto nella pubblica opinione.

Riconosciuta la convenienza di rendere obbligatorio, e non facoltativo come di presente, per la Corte di Cassazione il rimando delle cause ad un Magistrato diverso da quello che pronunciò la prima sentenza, rimaneva da esaminarsi se ciò possa aver luogo senza inconvenienti tanto per le materie civili quanto per le criminali. Relativamente alle prime non se ne dubitò, poichè il vantaggio che ne può derivare non è da porsi a confronto del non grave incomodo e delle maggiori spese che possono derivare ai litiganti dal sostenere la causa nanti un Magistrato diverso del primo; ma quanto alle criminali pressochè tutti gli uffici posero innanzi il riflesso che un sol Magistrato d'appello esistendovi nella Savoia, e trovandosi ridotto ad uno anche nella Sardegna qualora si adottò il progetto di legge relativo all' organizzazione giudiziaria ora in esame presso la Camera, dovrebbero necessariamente le cause nelle quali il Magistrato cassa la sentenza essere per lo meno rimandate a Nizza od a Torino per la Savoia, ed a Genova od a Nizza per la Sardegna, il che sarebbe di non lieve imbarazzo e sorgente di spesa per il trasporto dei detenuti, e soprattutto per la trasferta dei testimoni nel caso in cui sono da rifarsi i dibattimenti. Al che s'aggiunge che non sarebbe facile a quei Magistrati il ben comprendere il linguaggio usato dagli abitanti di molti dei paesi della Sardegna e della Savoia, e dovrebbesi forse ricorrere ad interpreti, il che è, per quanto è possibile, da evitarsi.

La vostra Commissione pertanto mossa da queste principali considerazioni, non ha potuto a meno di secondare il voto della maggioranza degli uffici, proponendo una modificazione all'articolo 1.º del progetto, mercè la quale viene il disposto dal medesimo limitato per ora alle materie civili, salvo a provvedere per

le criminali quando sia adottato il progetto d'organizzazione giudiziaria, od in occasione che sarà il medesimo discusso, secondochè sarà o non ammesso il sistema delle assisie, e secondochè ne saranno fissate le circoscrizioni.

Passando poscia all'esame delle modificazioni al regolamento, la Commissione ravvisò opportune le due principali che si vogliono introdurre, l'una cioè che il Relatore faccia per scritto la sua relazione quando la causa è ammessa alla discussione contraddittoria, e che l'Avvocato Generale non sia sempre obbligato a dare le conclusioni scritte.

Quanto alla prima, riconobbe poter riescire di non poco giovamento, come si riconosce in altri paesi che così si pratica, che uno scritto esista, sebbene compendioso, contenente l'esposizione del fatto, al quale scritto e lo stesso relatore ed i consiglieri possano ricorrere all'epoca della spedizione della causa, e massimè al tempo della votazione, onde ben accertare essenziali e decisive circostanze che venissero o meno chiaramente, o meno esattamente dai litiganti esposte; che uno scritto esista sul quale ognuno possa far fondamento, piuttostochè sopra una verbale esposizione che, per quanto accurata ed ordinata sia, può meno facilmente rimanere impressa nella memoria dei giudici.

Il dispensare poi l'avvocato generale dall'obbligo di sempre conchiudere in scritti, agevolerà fuori dubbio la spedizione degli affari, in buona parte dei quali le conclusioni orali non possono presentare inconveniente di sorta.

Tantopiù poi è da ammettersi la proposta modificazione, perchè non sono vietate le conclusioni scritte, e si lasciò al giudizio dell'avvocato generale il determinare i casi nei quali debbano così farsi.

Non è quindi da dubitare che sempre quando si tratterà di questioni gravi e di difficile risoluzione si prescriveranno le conclusioni scritte, le quali o sieno contrarie o conformi al voto del Magistrato giovano pur sempre a meglio chiarire lo spirito che lo informò, ed a ben determinare quali principi di giurisprudenza si vollero applicare e far prevalere.

Non occorre di trattare specificamente delle altre disposizioni regolamentari che si sono nel progetto introdotte, le quali o sono

(44-A)

la conseguenza di quelle suaccennate, ovvero tendono a meglio assicurare la pronta spedizione delle cause, poichè dalla semplice loro lettura e dal confronto con quelle contenute nel regolamento ora vigente, ognuno si persuade della loro utilità e convenienza.

Occorre bensì rilevare la disposizione di cui all' art. 15 onde proclamarne la somma equità, poichè è del tutto ragionevole che chi ha per sè un primo voto del Magistrato di Cassazione non sia da riguardarsi come temerario litigante, e non debba soggiacere al pagamento delle spese e dei danni, sebbene un secondo voto dello stesso Magistrato riesca a lui sfavorevole.

E postochè la Commissione non ha potuto proporre l'adozione pura e semplice del progetto presentato dal Ministero e sono a suo avviso da introdursi le suaccennate modificazioni, ravvisò pure conveniente di far cessare un dubbio che in pratica esiste relativamente all'esecuzione delle sentenze del Magistrato di Cassazione quando con esse si rigetta il ricorso. Questo dubbio consiste in ciò che alcuni credono spettare al Magistrato di Cassazione il provvedere per l'esecuzione della sua sentenza nella parte che obbliga al pagamento delle spese e dei danni, ed altri pensa che ciò debba farsi dal Tribunale o Magistrato al quale per il reietto Ricorso di Cassazione ritorna la causa.

Nello scopo quindi di risolvere tal dubbio la Commissione propone l'art. 16, col quale verrebbe stabilito che le spese del giudizio sieno liquidate dal Magistrato di Cassazione, ma che il provvedere pel pagamento loro e dei danni spetti al Magistrato d'appello al quale la causa ritorna.

Così disponendo le attribuzioni del Magistrato di Cassazione rimangono circoscritte allo scopo per cui fu creato, quello cioè di mantenere l'inviolabilità delle leggi e l'uniformità della Giurisprudenza, e si lascia ai Tribunali e Magistrati il provvedere ad ogni altro interesse dei litiganti. Così disponendo s'ottiene altrui il vantaggio che non siano talvolta contemporaneamente vertenti due giudicii fra le stesse parti, l'uno nanti il Tribunale o Magistrato cui fu rimandata la causa per l'esecuzione della sua sentenza, l'altro nanti il Magistrato di Cassazione per i danni e per le spese dipendenti dal suo giudicato, il che è motivo di maggior dispendio, ed in molti casi di non lieve imbarazzo, non potendo le parti in-

teressate avere contemporaneamente disponibili, come soventi è necessario, gli atti della lite di Cassazione per valersene nanti il Tribunale o Magistrato ove fu rimessa la causa, e viceversa, il che reca ritardo nella spedizione della causa.

Non ostanti le modificazioni ed aggiunte come sopra proposte, la Commissione si lusinga che, approvate dalla Camera, non saranno tuttavia causa di considerevole ritardo nell'emanazione della legge, e che perciò i cittadini potranno fra non molto conseguire gli evidenti vantaggi che sono per derivare dall'attuazione della medesima.

ARNULFO *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Il Magistrato di Cassazione, nei casi contemplati nel secondo alinea dell'articolo 19 dell'Editto trenta ottobre mille ottocento quarantasette di creazione dello stesso Magistrato, quanto alle materie civili, e quanto alle penali nei casi contemplati nella parte prima dell'articolo 609 del Codice di procedura criminale, e nelle altre disposizioni dello stesso Codice ivi citate, dovrà sempre rimandare la causa ad un Magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza.

Art. 2.

Sono abrogati l'alinea dell'art. 12; gli art. 13 e 14; il primo alinea dell'art. 16, e gli art. 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 del Regolamento annesso al detto Editto del trenta ottobre mille ottocento quarantasette.

Agli articoli 15, 14, 17, 18, 27, 28, 29, 30 e 33 sono surrogati gli articoli seguenti:

Art. 3.

Entro le ventiquattr'ore dalla deputazione del Relatore, il ricorso ed i documenti saranno dal Segretario rimessi al medesimo, per esserne da lui fatta la relazione alla Classe civile del Magistrato.

Art. 4.

Il Magistrato delibererà in Camera di Consiglio sull'ammissione del ricorso alla discussione contraddittoria, o reiezione della domanda, sentito il Ministero pubblico, il quale, ove si creda, prima di emettere le sue conclusioni, potrà chiedere la comunicazione degli atti.

7  
~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Il Magistrato di Cassazione, nei casi contemplati nel secondo alinea dell'articolo 19 dell'Editto trenta ottobre mille ottocento quarantasette di creazione dello stesso Magistrato, quanto alle materie civili, dovrà sempre rimandare la causa ad un Magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

520

L'ordinanza del Magistrato sarà motivata nel caso di reiezione, e firmata dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

Art. 5.

Nel caso che sia ammesso il ricorso alla discussione contraddittoria, il Magistrato nell'ordinanza medesima di ammissione ne manderà comunicare copia alla parte contro cui è diretto, e stabilirà il termine non però mai maggiore di giorni quaranta, entro il quale potrà essa presentare un controricorso.

La detta ordinanza non pregiudicherà ad alcuno dei mezzi di cui la parte stimerà di valersi nel controricorso medesimo.

Art. 6.

Negli otto giorni immediatamente successivi alla data dell'ordinanza di ammissione del ricorso, il Segretario ne avvertirà l'avvocato che lo sottoscrisse, e gli rilascerà copia del medesimo, dell'elenco dei documenti annessi, dell'annotazione di data della consegna, di cui all'articolo 11 di Regolamento annesso all'Editto organico del Magistrato di Cassazione, e dell'ordinanza suddetta, per essere il tutto notificato alla parte convenuta.

Art. 7.

Compiti gl'incumbenti, di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento anzidetto, il Segretario comunicherà immediatamente al Consigliere Relatore il ricorso ed il controricorso coi documenti annessivi.

Art. 8.

Se nel termine stabilito dall'ordinanza del Magistrato non si sarà presentato il controricorso, il Segretario certificherà la non fatta presentazione, mediante annotazione da lui firmata in calce del

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 6.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 7.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 8.~~

~~Identico al qui contro.~~

ricorso, e darà senz'altro comunicazione del medesimo e dei documenti al Consigliere Relatore.

**Art. 9.**

Il Consigliere Relatore è tenuto a rimettere alla Segreteria gli atti stati ad esso comunicati, colla sua relazione compendiosa scritta nel termine di un mese, se trattasi di cause dichiarate d'urgenza, e di due mesi quanto alle cause ordinarie, salvo il caso in cui sia dalla legge prescritto un termine più breve.

Se decorso il termine, il Relatore non avrà compiuto il suo rapporto, ne addurrà i motivi al primo Presidente od al Presidente della Classe, da cui si potrà, secondo le circostanze, o stabilire un altro termine, o surrogare il Relatore.

**Art. 10.**

Nello stesso giorno che il Relatore avrà consegnato alla Segreteria gli atti con la relazione, il Segretario dovrà trasmetterli all'Avvocato generale.

Le conclusioni che si dovranno emettere dal Pubblico Ministero negli affari civili si faranno oralmente, od in iscritto, secondo che verrà pei singoli casi stabilito dall'Avvocato generale.

Le requisitorie però e le conclusioni sopra ricorsi, su cui si abbia a profferire sentenza a classi unite, dovranno sempre essere estese in iscritto.

La spedizione delle conclusioni si farà secondo l'ordine progressivo della causa, i cui atti saranno rimessi all'ufficio.

**Art. 11.**

Le conclusioni del Pubblico Ministero dovranno essere preparate entro termini eguali a quelli di cui nell'articolo 9.

Allo spirare di questi termini l'Avvocato gene-

~~Art. 9.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 10.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 11.~~

~~Identico al qui contro.~~

rale dovrà fare la restituzione degli atti e della relazione alla Segreteria.

**Art. 12.**

La rimessione degli atti, delle conclusioni, ove esistano in iscritto, e della relazione, dovrà quindi essere fatta per cura della Segreteria al Relatore, il quale avrà un termine di otto giorni utili prima che si porti la causa all'udienza, e nel caso in cui il Consigliere che debbe riferire all'udienza non sia quello che ha redatta la relazione, il termine s'intenderà raddoppiato; il tutto però sotto la riserva de' più brevi termini nei casi prescritti dalla legge.

**Art. 13.**

A misura che le relazioni delle cause saranno rimesse dai rispettivi relatori alla Segreteria del Magistrato, ciascuna causa sarà immediatamente a diligenza del Segretario e sotto la sorveglianza del primo Presidente del Magistrato, secondo l'ordine progressivo, iscritta in un ruolo di spedizione, dal quale si ricaveranno ogni quindici giorni, tenuto sempre l'ordine progressivo, e data la preferenza alle cause d'urgenza, le cause da chiamarsi entro un correlativo termine all'udienza. Questo ruolo, che avrà nome di ruolo di *chiamata*, rimarrà affisso nelle sale d'udienza del Magistrato ed in quella degli avvocati.

**Art. 14.**

La sentenza esprimerà il nome delle parti, l'oggetto della loro domanda, il testo in disteso di legge su cui la decisione sarà fondata, e farà la menzione che fu, sentito il Pubblico Ministero.

**Art. 15.**

Le condanne, di cui all'articolo 34 del Regolamento annesso all'Editto trenta ottobre mille

~~Art. 12.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 13.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 14.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 15.~~

~~Identico al qui contro.~~

ottocento quarantasette, non avranno luogo nel caso di reiezione a classi unite di un ricorso già stato con altra sentenza ammesso.

Art. 16.

La seconda classe del Magistrato di Cassazione si occuperà cumulativamente alle sue funzioni attuali della spedizione di cause civili comprese nell'arretrato di esse, esistente al giorno della promulgazione della presente legge.

Ella destinerà a tale incumbenza una delle quattro sue sedute in ciascuna settimana, sino a che rimanga esausto l'arretrato suddetto, e semprechè la spedizione delle cause criminali, che dovrà avere ognora la precedenza, non le renda necessario di impiegarvi la seduta summentovata.

Art. 17.

Le disposizioni della presente legge, salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, si applicheranno a tutte le cause, che verranno davanti al Magistrato di Cassazione dal giorno in cui essa sarà promulgata.

Per le norme occorrenti all'attuazione della presente legge, in ciò che concerne alla spedizione delle cause anteriori, sarà provvisto con apposito regolamento approvato con Decreto Reale.

~~Art. 16.~~

~~Spetterà al Tribunale o Magistrato che pronunciò la Sentenza denunciata al Magistrato di Cassazione il provvedere per il pagamento dei danni e delle spese di cui all'art. 54 del Regolamento annesso al Regio Editto 30 ottobre 1847.~~

~~La liquidazione di tali spese sarà sempre fatta nella Sentenza del Magistrato di Cassazione.~~

~~Art. 17.~~

~~La seconda classe del Magistrato ecc. come qui contro.~~

~~Ella destinerà a tale incumbenza una delle sue sedute ordinarie in ciascuna settimana ecc. come qui contro.~~

~~Art. 18.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvati nella seduta del 23. Marzo 1854.

Pellati